

Allegato (n 2): Dati tecnici ed economici del servizio – Contratto di Servizio anno 2021 da 01/01/2021 a 31/12/2021

DENOMINAZIONE STRUTTURA VILLA SALUS

CASA RESIDENZA PER ANZIANI (CRA)

Posti ordinari n° 92 Posti post	Responsabile Attività Sanitarie (RAS)	Assistenza Infermieristica	Assistenza Riabilitativa (FT)	Assistenza Medica
Parametro applicato	5 ore sett/25pl	1/7,37 (1 operatore a tempo pieno equivalente pari a 1.548 ore/anno)	1/48	10,2 ore sett/25pl
n° ore settimanali	22	443	68 h 15 min	28 h (MMG) 17 h Medico di struttura
n° ore annue	1144	23100	3548	

Nominativo RAS Gasperoni Stefania	<p>Per l'assistenza infermieristica CRA + RAS l'Azienda USL rimborso n. 11 infermieri a tempo pieno equivalente dipendenti dal soggetto gestore con CCNL AIOP al costo annuo per unità operatore a tempo pieno equivalente pari a € 39.214,32 (come da determina 1541 del 22.05.2018), 1,00 infermieri a tempo pieno equivalente, dipendente dal soggetto gestore con CCNL ANASTE, al costo annuo per unità operatore a tempo pieno equivalente di € 39.257,28 (come da determina 1541 del 22.05.2018), 2,00 infermieri a tempo pieno equivalente, dipendenti dal soggetto gestore con CCNL ANASTE, al costo annuo per unità operatore a tempo pieno equivalente di € 35.676,45 (come da determina 676 del 8 marzo), 1,66 infermieri a tempo pieno equivalente con contratto libero professionale, al costo annuo per unità operatore a tempo pieno equivalente di € 36.068,40 (come da determina 676 del 8 marzo) per un quantitativo pari a n. ore totali annue 24.244 da effettuare in una turistica sviluppata nelle 24 ore.</p>	<p>Per l'assistenza riabilitativa l'Azienda USL rimborsa n. 2 fisioterapisti a tempo pieno equivalente, dipendenti dal soggetto gestore con CCNL ANASTE, al costo annuo per unità operatore a tempo pieno equivalente di € 32.239,42 (come da determina 676 del 8 marzo) e 0.29 fisioterapisti a tempo pieno equivalente con contratto libero professionale, al costo annuo per unità operatore a tempo pieno equivalente di € 33746,40 (come da determina 676 del 8 marzo)</p>
--	--	---

1. Con riferimento al **“Responsabile delle Attività Sanitarie (RAS)”** nella **Casa Residenza Anziani (CRA)**, viene data applicazione a quanto previsto nel Requisito Specifico SPRA 2.1.7 – Allegato D.2.3 della DGR 715/2015 *“Accreditamento Sociosanitario: modificazioni e integrazioni”*, con monte ore settimanale proporzionato in base al numero di pl contrattualizzati. Le attività di coordinamento, svolte dal Responsabile individuato dal soggetto gestore, dovranno essere ben distinte, alternative e non sostitutive nè integrative dei livelli di assistenza diretta necessari e concordati e dunque devono essere scorporate dalla turnistica dedicata all'assistenza. Inoltre, tali attività devono essere rese contestualmente alle ore di assistenza infermieristica, in giornate identificate a priori e comunicate, assieme al nominativo del RAS, all'AUSL, nella persona del Referente per il controllo di qualità per le prestazioni sanitarie. Il soggetto gestore si impegna a svolgere le funzioni di RAS nel pieno rispetto delle modalità sopra riportate. In caso di assenze del RAS superiori a 25 giorni consecutivi il soggetto gestore dovrà comunicare alla Committente Azienda USL il nominativo di un eventuale sostituto.
2. Per quanto concerne le ore di aggiornamento tecnico professionale specifico, attinente alle mansioni svolte, devono essere effettuate almeno 12 ore anno/per unità a tempo pieno equivalente (aggiuntive rispetto al monte ore di assistenza), con esclusione della formazione obbligatoria in tema di sicurezza. Tali attività formative, con la specifica del tempo impiegato e dell'argomento trattato, dovranno essere documentate, se richiesto, all'Azienda USL.
3. In riferimento all'assistenza, sia infermieristica che riabilitativa, i turni devono essere svolti così come previsti nella matrice dei turni trasmessa all'Azienda USL.
4. **L'AUSL riconosce a rimborso le prestazioni Infermieristiche e Riabilitative (comprese quelle del Responsabile delle Attività Sanitarie) esclusivamente fino al numero di operatori a tempo pieno equivalenti indicati nel presente Allegato.** Rimane convenuto che l'AUSL rimborserà gli operatori a tempo pieno equivalente in aderenza all'attività infermieristica e riabilitativa effettivamente svolta.
5. In ottemperanza alla normativa vigente, si precisa che:
 - Per il personale sanitario, infermieristico e/o riabilitativo, l'Azienda USL rimborserà la spesa totale del numero di unità a tempo pieno equivalente indicate nel presente allegato tecnico ed esclusivamente nei limiti di costo sotto specificati. Non si riconoscono ulteriori retribuzioni aggiuntive, incentivanti o ad personam così come indicato nella Circolare 7/2007 all'Allegato 1 – Linee di Indirizzo – Personale - punto 4.
 - In applicazione delle determinazioni dirigenziali dell'Azienda USL della Romagna n. **676 del 08.03.2018** e n. **1541 del 22.05.2018** per il personale infermieristico dipendente dal soggetto gestore con **CCNL AIOP** operanti in una turistica nelle 24 ore si riconosce un costo annuo per unità operatore a tempo pieno equivalente pari a **€ 39.214,32**, per il personale infermieristico dipendente dal soggetto gestore con **CCNL ANASTE** operanti in una turistica nelle 24 ore si riconosce un costo annuo per unità operatore a tempo pieno equivalente per **2** infermieri pari a **€ 39.257,28** (come da determina 1541 del 22.05.2018) e per n. **6** infermieri pari a **€ 35.676,45** (come da determina 676 del 8 marzo). Tali costi annui sono comprensivi di IVA, se ed in quanto dovuta.
 - In applicazione della determinazione dirigenziale dell'Azienda USL della Romagna n. **676 del 08.03.2018** per il personale Fisioterapista con **CCNL ANASTE** si riconosce un costo annuo di **€ 32.239,42**. Tale costo annuo è comprensivo di IVA, se ed in quanto dovuta.
 - Le sostituzioni dei dipendenti del soggetto gestore verranno rimborsate, unicamente nel caso di assenze superiori a 25 gg continuativi, vale a dire a partire dal **26° giorno di malattia/gravidanza/infortunio**. Per la sostituzione di tali assenze provvede il soggetto gestore, con un rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo al 100% per i soggetti gestori con regime previdenziale pubblico e al 33% per i soggetti gestori con regime previdenziale INPS.

- Fermo restando il numero di unità operatore a tempo pieno equivalente, il soggetto gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni eventuale modifica che intervenga relativamente al numero di operatori in regime di dipendenza.
6. Nel caso in cui il Soggetto Gestore si avvalga di personale infermieristico che presta servizio in regime di **libera professione** (anche nel caso in cui questo sia a integrazione del personale dipendente in organico), l'AUSL riconosce a rimborso le spese effettivamente sostenute e storicizzate al 31.07.2017 (salvo aggiornamento ISTAT) e comunque fino all'importo massimo di **€ 36.068,40/anno + IVA** se ed in quanto dovuta per operatore a tempo pieno equivalente.
 7. Nel caso in cui il soggetto gestore si avvalga di personale riabilitativo che presta servizio in regime di **libera professione** (anche nel caso in cui questo sia a integrazione del personale dipendente in organico), l'AUSL riconosce a rimborso le spese effettivamente sostenute e storicizzate al 31.07.2017 (salvo aggiornamento ISTAT) comunque fino all'importo massimo di **€ 33.746,40/anno + IVA** se ed in quanto dovuta per operatore a tempo pieno equivalente.
 8. Nel caso in cui il soggetto gestore si avvalga di personale medico che presta servizio in regime di libera professione, l'AUSL riconosce a rimborso un **costo orario di € 35,00** IVA compresa se ed in quanto dovuta.
 9. In presenza di commistione di posti, accreditati e non, per la medesima tipologia di servizio e, comunque, di un turno unico di assistenza infermieristica e/o riabilitativa dedicato alla totalità dei posti letto presenti e non solo a quelli a Contratto di Servizio (intera dotazione), il soggetto gestore garantisce l'assistenza infermieristica e fisioterapica per l'intera struttura secondo i parametri previsti per i posti accreditati.
 10. Si precisa che il presente allegato tecnico potrà essere soggetto a revisione anche nel corso del 2021, qualora la Regione Emilia Romagna definisca la specifica tariffa di riferimento per le prestazioni sanitarie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 273/2016. In tale ipotesi le parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo allegato tecnico.
 11. Il soggetto gestore si impegna a trasmettere la documentazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dalla determinazione dirigenziale dell'AUSL n. **760 del 16.03.2018**.

Luogo e data _____

Per L'unione dei Comuni /Comune _____

Per l'AUSL Romagna – Direttore Distretto di Rimini

Per il Soggetto Gestore _____